



Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo dei Commissari di Gara dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC).

SOMMARIO:

Art. 1 – Istituzione e Durata dell’Albo Commissari di Gara	2
Art. 2 – Struttura dell’Albo	2
Art. 3 – Iscrizione all’albo e divieti	4
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione	4
Art. 5 - Incompatibilità dei Commissari.	8
Art. 6 - Accertamento d’idoneità ed iscrizione	10
Art. 7 - Effetti e validità dell’iscrizione	10
Art. 8 – Casi di sospensione e/o cancellazione dall’Albo dei Fornitori	10
Art. 9 – Estensione dell’Iscrizione	11
Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell’Albo	11
Art. 11 – Scelta dei commissari	12
Art. 12 – Funzionamento della Commissione.	14
Art. 13 – Compensi	16
Art. 14 – Rimborsi spese dei Commissari	17
Art. 15 – Pubblicità	17
Art. 16 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 17 – Gestore del sistema informatico dell’Albo	18
Art. 18 – Responsabile del procedimento	18
Art. 19 - Informazioni e Chiarimenti	18
Art. 20 – Avvertenze	19
Art. 21 – Controversie	19
Art. 22 – Disposizioni finali	19



Art. 1 – Istituzione e Durata dell’Albo Commissari di Gara

1. È istituito presso l’**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale** (di seguito anche “**AdSP-MTC**”) l’**Albo dei Commissari di Gara** (di seguito anche “**Albo**”) i cui atti e struttura organizzativa sono visibili alla seguente pagina web:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli, (di seguito anche “**Portale**”), sezione “**Categorie – AC – Albo Commissari di gara**”;
2. Il presente Regolamento è stato redatto in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative di settore contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i., allo scopo di definire i criteri e le modalità di nomina e di funzionamento dell’organo di valutazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché per determinare i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni giudicatrici. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Per quanto sin qui in narrativa è interesse dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, dotarsi di regole interne applicabili alle suddette procedure di appalti di lavori, servizi e forniture dell’Ente, per procedere alla nomina dei componenti le commissioni di gara, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e secondo criteri omogenei.
3. L’iscrizione all’Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo, come disciplinato dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento.

Art. 2 – Struttura dell’Albo

1. L’Albo è suddiviso nella sezione “lavori” e nella sezione “servizi e forniture”.
2. L’Albo sezione “lavori” è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle procedure di affidamento riguardanti lavori e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali ¹,

¹ Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità:
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste



individuare sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di seguito elencate:

- a. Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8);
 - b. Paesaggista (1, 7);
 - c. Architetto junior (1, 2, 3, 4);
 - d. Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8);
 - e. Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
 - f. Ingegnere dell'informazione (3, 6*);
 - g. Ingegnere dell'informazione junior (3, 6);
 - h. Ingegnere elettrotecnico (3, 4);
 - i. Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
 - j. Perito edile (1, 2, 4, 7, 8);
 - k. Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
 - l. Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8);
 - m. Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
 - n. Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8);
 - o. Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6);
 - p. Pianificatore territoriale e Urbanista (1*, 8);
 - q. Pianificatore junior (8).
3. L'albo sezione "servizi e forniture" è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle procedure di affidamento riguardanti servizi e forniture e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di seguito elencate:
- a. Ingegnere informatico;
 - b. Ingegnere meccanico;
 - c. Ingegnere gestionale
 - d. Perito informatico;
 - e. Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6);
 - f. Avvocato;

8. Territorio e Urbanistica



g. Economista

4. Le sezioni dell'Albo potranno essere integrate per specifiche fattispecie che potrebbero determinarsi in ragione di diverse tipologie di gara. Tale integrazione viene disposta con determinazione del Segretario Generale/ o con delibera del Presidente dell'AdSP MTC.

Art. 3 – Iscrizione all'albo e divieti

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura del soggetto che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:
 - Il soggetto interessato si dovrà collegare al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli dove potrà scaricare/consultare l'elenco delle sezioni che compongono l'Albo per determinare quelle a cui iscriversi;
 - dopo l'individuazione delle sezioni di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede registrandosi on-line e seguire le successive istruzioni del programma.
2. La domanda di iscrizione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
3. Il candidato sarà iscritto all'Albo quando la domanda sarà completa in ogni sua parte. Qualora la domanda risulti incompleta, non sarà possibile terminare l'iscrizione all'Albo.
4. L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando l'albo nella sezione della propria area personale.
5. I soggetti che chiedono di essere iscritti sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni dichiarate all'atto della richiesta di iscrizione e/o eventuali cause di incompatibilità che possano avere rilevanza ai fini della iscrizione e/o dell'espletamento dell'incarico affidato, entro 15 giorni dal loro verificarsi.
6. La domanda di iscrizione all'albo può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di istituzione dell'Albo sul sito dell'AdSP Mar Tirreno Centrale. Non esistono termini di scadenza per la presentazione della domanda.
7. L'iscrizione all'albo dei commissari è gratuita e non attribuisce alcun titolo né garanzia di nomina agli esperti rispetto alle procedure di gara esperite dall'AdSP del Mar Tirreno Centrale.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi alle sezioni dell'Albo i seguenti soggetti:



- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono possedere i seguenti requisiti:
- a. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - b. rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, laddove previsti;
 - c. assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d. regolarità degli obblighi previdenziali;
 - e. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - f. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione (in caso di iscrizione alla sezione "lavori") per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori/ direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Per gli avvocati è richiesta una specifica competenza in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
3. I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono possedere i seguenti requisiti:
- a. eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;



- b. eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - c. in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d. certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - e. regolarità degli obblighi previdenziali;
 - f. possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara;
 - g. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
4. I dipendenti pubblici possono essere iscritti se in possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 2 o 3 ovvero, in alternativa, i seguenti requisiti:
- a. essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - b. abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
 - c. in ogni caso, i dipendenti pubblici non devono aver ricevuto sanzioni disciplinari della censura o più gravi, comminate nell'ultimo biennio, né essere coinvolti in procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità, e/o per la sanzione del licenziamento;
 - d. possesso al momento del conferimento dell'incarico di commissario di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;



- e. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
5. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se possiedono i requisiti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4. In alternativa devono possedere i seguenti requisiti:
- a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
 - b. assenza di sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) comminata nell'ultimo triennio, a seguito di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
 - c. possesso al momento di conferimento dell'incarico di commissario di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara;
 - d. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di progettista, responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, collaudatore/verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.
6. Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:
- procedure di project-financing;
 - lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
 - lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
 - lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);
 - lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo.



7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione per l'iscrizione all'Albo, fatta eccezione per il possesso della copertura assicurativa.

Art. 5 - Incompatibilità dei Commissari.

1. I commissari delle commissioni giudicatrici devono possedere comprovati requisiti di moralità, compatibilità e professionalità, sin dalla prima iscrizione all'albo e per tutta la durata dell'incarico, eventualmente conferito. Essi, al momento dell'accettazione dell'incarico, rendono la dichiarazione secondo l'art. 77 comma 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, e dichiarano di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6 del d.lgs. n.50/2016 nonché nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
2. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
3. Non possono far parte della commissione giudicatrice, neppure come segretario o custode, coloro che abbiano riportato condanne, per i delitti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riferibili a persone fisiche, ed in particolare per i delitti di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, nonché per i delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del c.p.p.
4. Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
5. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al presente articolo.
6. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
7. L'AdSP procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto auto dichiarato per l'iscrizione.



8. I commissari nominati devono comunque astenersi, anche in caso di sopravvenuto conflitto di interessi o condanna, segnalando ogni situazione, anche potenziale, di conflitto con l'iscrizione all'albo e/o con l'espletamento dell'incarico, ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e s.m.i., delle Linee guida ANAC n. 25 del 15/01/2020, nonché dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.
9. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
10. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
11. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione.
12. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti disposizioni di legge.
13. La Stazione Appaltante, ovvero il responsabile del procedimento o il soggetto deputato alla nomina della commissione, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui al presente articolo nonché ai sensi dell'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 42 del ai commi 4,5 e 6 del Codice dei Contratti, e, procedono ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento dei commissari scelti dall'albo, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.
14. I membri delle commissioni giudicatrici, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto del contenimento dei tempi e dei costi, della normativa vigente, ivi compreso il Codice di comportamento vigente nell'ambito dell'AdSP, mantenendo la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
15. La Stazione Appaltante, pubblica il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, unitamente ai curricula dei componenti ed ai compensi riconosciuti ai commissari esterni, sul proprio sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del comb. disp. dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
16. Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.



17. La violazione del presente articolo costituisce fonte di responsabilità amministrativa, civile e penale, a carico del commissario giudicatore e comporta l'esclusione, la cancellazione (e/o sospensione) dall'albo.

Art. 6 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione

1. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo è effettuato, mediante controllo formale della documentazione e dichiarazioni presentate, al momento della selezione per il conferimento dell'incarico.
2. In caso di carenza dei requisiti necessari all'iscrizione, l'esperto sarà escluso dalla selezione per l'affidamento dell'incarico, ovvero, nel caso in cui sia già stato conferito l'incarico, gli verrà revocata la nomina e sarà avviato il procedimento di sospensione e/o cancellazione dall'Albo conformemente al successivo art. 8.
3. Il possesso dei requisiti deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione.
4. In caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'AdSP, gli esperti devono dare formale riscontro entro un termine di volta in volta fissato, non inferiore a 5 giorni dal ricevimento.
5. Qualora siano rese false dichiarazioni o false documentazioni, si procederà alla sospensione e/o cancellazione dall'Albo come specificato nell'art. 8.

Art. 7 - Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici ha validità annuale a decorrere dalla data di iscrizione o di eventuale rinnovo dell'iscrizione ex art. 9 del presente Regolamento, sempre che, nel suddetto periodo, continuino ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In ogni caso, la verifica verrà effettuata in occasione di ogni singola procedura di conferimento incarico.

Art. 8 – Casi di sospensione e/o cancellazione dall'Albo dei Fornitori

1. Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall'Albo quell'esperto che ha rifiutato per due volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità.
2. La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui al precedente articolo 5, comporta la rinuncia all'incarico.
3. Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nel presente regolamento o a seguito di specifiche richieste di informazioni comporta le



conseguenze di cui all'art. 213, comma 13, del Codice. Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, nei casi di particolare gravità possono essere sospesi o cancellati dall'Albo.

4. A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall'AdSP che incidono sulla moralità dell'esperto, la stazione appaltante può procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.
5. Nei casi di sospensione o cancellazione previsti nei commi precedenti, l'Amministrazione comunica, tramite PEC, l'avvio del procedimento di sospensione/cancellazione d'ufficio.
6. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, verrà disposta la sospensione dell'iscrizione, ovvero, si procederà alla cancellazione dell'esperto dall'Albo.
7. La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione; al termine del quale verrà disposta la cancellazione dall'Albo o il reintegro del soggetto. Nel caso di cancellazione, la stessa ha validità di due anni a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione; trascorso detto periodo il soggetto potrà richiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo.

Art. 9 – Estensione dell'Iscrizione

1. Il soggetto già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre sezioni fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per tali sezioni.
2. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè utilizzando il nome utente e la password necessari per l'accesso alla propria area personale.

Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo

1. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'iscritto che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso).
2. In tal senso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle



informazioni contenute nella scheda dell'iscritto, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

3. Qualora al soggetto iscritto sia già stato conferito l'incarico di commissario, la carenza sopravvenuta dei requisiti determinerà la revoca dell'incarico e l'attivazione della procedura di cancellazione di cui all'art. 8.

Art. 11 – Scelta dei commissari

1. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. L'AdSP Mar Tirreno Centrale si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all'esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.
2. In caso di appalti misti di lavori/servizi/forniture, l'AdSP procederà alla individuazione dei Commissari attingendo – nel numero di componenti che valuterà caso per caso - ad entrambe le sezioni dell'albo, in relazione alla prevalenza dell'oggetto dell'appalto. In caso di appalti di servizi tecnici di ingegneria e di progettazione, l'AdSP procederà alla scelta dei Commissari attingendo ad entrambe le sezioni dell'albo.
3. È sempre salva la facoltà dell'AdSP di nominare tra i commissari di gara, personale interno nel rispetto del principio di rotazione.

11.1. Composizione della Commissione Giudicatrice.

1. La Commissione giudicatrice è organo collegiale composta da un numero dispari di membri, di regola tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. In caso di procedure di particolare complessità o interdisciplinari i componenti possono essere portati a cinque. Essi si riuniscono per le varie fasi di valutazione tecnico ed economico delle offerte, anche in modalità "a distanza" con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e che verranno prestabilite dalla commissione stessa.
2. Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari scelti tra gli iscritti all'albo, secondo criteri di competenza ed esperienza maturati nell'ambito del settore oggetto dell'appalto, ovvero, secondo l'anzianità o mediante sorteggio. Il provvedimento di nomina della commissione dispone anche il conferimento dell'incarico di Presidente.

11.2 Nomina dei Commissari.

1. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



2. I componenti della Commissione sono nominati con delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale fra gli esperti iscritti all’Albo secondo criteri di rotazione, sulla base delle competenze specifiche richieste dall’oggetto della procedura, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento nonché del Codice dei contratti pubblici, previa verifica dell’assenza di cause ostative a ricoprire l’incarico di commissario per la specifica gara.
3. Una volta individuati i potenziali commissari:
 - a. Il RUP procederà alla verifica puntuale dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti, come definito nel presente regolamento;
 - b. fermi gli esiti positivi degli accertamenti sopradetti, si comunicherà ai potenziali commissari individuati: l’oggetto della gara, gli identificativi delle imprese ammesse, le tempistiche inerenti le fasi di gara cui la commissione deve partecipare, in modo che il candidato sia nella condizione di poter valutare l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei dipendenti di altre amministrazioni, di attivare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio preposto ad istruire il provvedimento di nomina della commissione, in modo che quest'ultimo possa individuare il sostituto.
4. La Stazione appaltante può motivare la scelta delle professionalità richieste per le valutazioni tecnico ed economiche, sulla base dei curricula degli esperti scelti per ricoprire la carica di commissario, in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa nel settore oggetto dell’appalto.
5. La scelta dei commissari giudicatori avviene nel rispetto del principio di rotazione delle nomine in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, il soggetto selezionato quale commissario non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche per garantire la composizione della commissione giudicatrice.
6. In ogni caso la Stazione Appaltante, nel perseguimento del primario e prevalente interesse pubblico, potrà scegliere i componenti delle Commissioni Giudicatrici, ricorrendo anche ad esperti non iscritti all’albo.



Art. 12 – Funzionamento della Commissione.

1. La Commissione Giudicatrice è nominata per singole procedure di affidamento indetta dalla stazione appaltante, ed ha natura temporanea, siccome esaurisce le sue funzioni, costituenti esercizio di discrezionalità tecnica, al termine delle proprie valutazioni tecnico ed economiche, sugli elementi qualitativi e quantitativi delle offerte mediante attribuzione dei punteggi nel rispetto degli atti della procedura.
2. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ovvero di annullamento del provvedimento di esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio inerente alla composizione della commissione, ovvero nei casi in cui i commissari, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
3. In caso di documentato impedimento di uno o più commissari designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ovvero, nel caso di rinuncia del soggetto iscritto all'albo alla nomina di commissario giudice, la Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un sostituto fra i soggetti esperti iscritti all'albo di cui al presente regolamento.
4. Ai nuovi membri della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
5. La partecipazione alla Commissione Giudicatrice nominata, è obbligatoria. La Commissione si riunisce secondo un calendario predeterminato e comunicato alla stazione appaltante. All'esito di ciascuna seduta di gara la Commissione redige apposito verbale.
6. La commissione, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, utilizza i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi predeterminati negli atti di gara o in qualsiasi atto di avvio della procedura.
7. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione purché questi siano indicati nella documentazione di gara. In ogni caso non possono essere attribuiti alla commissione, compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante.
8. Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto e che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato



negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara. L'AdSP potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare le funzioni di verbalizzazione delle operazioni del seggio ad uno dei Commissari individuati. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione. Il verbale relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a tutti i verbali, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento, che curerà gli adempimenti successivi.

9. In generale la commissione:
 - a. apre in seduta pubblica telematica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito;
 - b. in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante il canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
 - c. successivamente, in seduta pubblica telematica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
10. Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. L'AdSP assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
11. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.



Art. 13 – Compensi.

1. I compensi spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici vengono determinati nell'ambito di importi minimi e massimi, indicati di seguito e calcolati secondo i criteri indicati nel D.M. del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto: *“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”*.

Appalti e Concessioni di Lavori

Importo a base di gara	Compenso lordo minimo	Compenso lordo massimo
Fino a 20.00.0000	€ 3.000,00	€ 8.000
da 20.000.001 a € 100.000.000	€ 6.000,00	€ 15.000,00
Superiore a € 100.000.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00

Compensi per Appalti e Concessioni di Servizi e di Forniture

Importo a base di gara	Compenso lordo minimo	Compenso lordo massimo
Fino a € 1.000.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000
Da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00
Superiore a € 5.000.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00

Compensi per Appalti di servizi di Ingegneria e di Architettura

Importo a base di gara	Compenso lordo minimo	Compenso lordo massimo
Fino a € 200.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
Da 200.001,00 a € 1.000.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00
Superiore a 1.000.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00



2. Il compenso e le spese spettante ai commissari di gara, è stabilito, di volta in volta dalla stazione appaltante, su proposta del RUP, mediante la relazione propedeutica all'avvio della procedura ed inserite nel quadro economico del lavoro/servizio e fornitura, tra le somme a disposizione, in ragione dell'oggetto del contratto, dell'importo posto a base di gara, nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il grado di complessità dell'affidamento;
 - b) il numero dei lotti;
 - c) il numero atteso dei partecipanti;
 - d) il criterio di attribuzione di punteggi;
 - e) la tipologia dei progetti in caso di servizi e forniture.
3. Al commissario che svolge funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77 comma 8 del codice, spetta un compenso maggiorato del cinque per cento rispetto all'importo stabilito per gli altri commissari giudicatori.
4. L'atto di nomina dei membri della commissione determina anche il compenso dovuto e le relative spese sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
5. Tutti i compensi sono da intendersi oltre oneri previdenziali.

Art. 14 – Rimborsi spese dei Commissari.

1. La Stazione Appaltante provvederà al rimborso delle spese a piè di lista sostenute dai commissari nominati dietro esibizione di ricevute di pagamento comprovanti i costi sostenuti per l'esercizio della funzione.
2. Ai commissari sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo pubblico previa esibizione dei relativi titoli di viaggio e, in caso di uso del mezzo proprio, il rimborso effettivo delle spese sarà comunque parametrato ai costi vigenti nell'ambito del trasporto pubblico.

Art. 15 – Pubblicità

1. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico dell'AdSP-MTC <https://adsptirrenocentrale.it/>. L'AdSP MTC si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi con qualunque mezzo.



Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.
2. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a. registrare i dati relativi agli esperti;
 - b. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
 - c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'AdSP MTC.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'AdSP MTC, con sede in Piazzale Pisacane – Interno Porto, 80133 - Napoli, che il Responsabile dei medesimi dati è il Responsabile del procedimento individuato.

Art. 17 – Gestore del sistema informatico dell'Albo

1. Il gestore del sistema informatico dell'Albo per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (www.net4market.com - mail: info@csamed.it). Il gestore controlla il funzionamento del sistema informatico, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 18 – Responsabile dell'Albo

1. Il Responsabile per la tenuta e gestione dell'Albo è l'Ufficio Gare Contratti e Economato.

Art. 19 - Informazioni e Chiarimenti

1. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Gare Contratti e Economato dell'AdSP-MTC inviando una PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it o chiamando il



seguinte recapito: 081/2283111. Sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal candidato nella domanda d'iscrizione.

Art. 20 – Avvertenze

1. Il proprio account, cioè email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il professionista per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 21 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Campania – Sez. Napoli.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione si riserva di annullare il presente Albo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dandone comunicazione agli interessati, senza che spetti a questi ultimi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente di settore.
4. Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016.